ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 11

Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

Abrogato dal 27 settembre 2022 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	IV — Influenza aviaria ad alta patogenicità (hpai)
Capo	I — Aziende, unità produttive distinte e aziende a contatto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-11-misure-da-applicare-nelle-aziende-in-cui-i-focolai-sono-confermati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it